PROVINCIA		BOLZANO	SINTESI SCHEDA
LEGGE		Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 "Legge provinciale per le attività culturali"	A cura di Ilaria Foroni
	A. Obiettivi e finalità	Art. 1 (Finalità) 1. La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività. 2. La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni. ()	Art. 1 (Finalità) La legge riguarda il complesso delle attività culturali La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. La legge salvaguardia le tradizioni, il patrimonio culturale locale, lo sviluppo delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione. In particolare, la provincia sostiene lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU. La Provincia sostiene quindi anche o spettacolo dal vivo (produzione, circuitazione, formazione), perseguendo la più ampia partecipazione del pubblico e promuove gli osservatori locali e promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione e il mantenimento di sale di sale teatrali o polifunzionali istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti.
	B. Strumenti di programmazione	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Strumenti di consultazione	relativo componente competente della Giunta provinciale ne fa parte e funge da presidente. 2. Le consulte culturali si riuniscono in seduta congiunta in veste di Consulta culturale provinciale che funge da organo consultivo, con funzioni di supporto, per l'individuazione degli indirizzi comuni di politica culturale. Ciascuno dei tre componenti della Giunta provinciale competenti per la cultura funge, a rotazione, da presidente per un terzo del mandato di legislatura. La Consulta culturale provinciale si riunisce in seduta pubblica almeno una volta l'anno. 3. Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale;	Art. 3 (Consulte culturali) La Giunta provinciale nomina consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale. Il numero dei componenti, è determinato dalla Giunta provinciale. Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale.
1. PRINCIPI	D. Ambiti	ac) concorsi e premi. Art. 6 (Cinema e media) 1. Nell'ambito della promozione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente:	Art. (1 Finalità) Art. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali) Art. 6 (Cinema e media) La normativa è dedicata all'intero sistema della produzione culturale, incluso lo spettacolo. Non sono però previste disposizioni specifiche per il settore dello spettacolo dal vivo ma sono presenti due articoli per l'editoria (art 5) e il Cinema e meda (art. 6).

2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	Art. 1 (Finalità) () 3. A tal fine la Provincia: a) promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale; b) sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali; c) promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di opere d'arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali; d) può partecipare ad enti culturali; e) promuove pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di particolare rilevanza per quanto concerne la storia, la cultura e le personalità di spicco della provincia di Bolzano; f) promuove la cultura del cinema e della multimedialità, la produzione filmica e multimediale, nonché la divulgazione delle competenze cinematografiche e mediatiche, anche in riferimento ai nuovi media; g) promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo; h) stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali; i) dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura; j) promuove la cultura giovanie dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti; k)istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti. 4. Per sostenere particolari esigenze dell'offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative nei punti di cui al comma 3.	Art.1 (Finalità) Per sostenere particolari esigenze dell'offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative previste fra le finalità della legge . Tra le attività dirette più rilevanti, l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di opere d'arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali.
	B. Attività partecipate	Art. 4 (Partecipazione a enti culturali) 1. Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale. 2. Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali: a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano; b) Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento; c) Fondazione Museion; d) Teatro Stabile di Bolzano; e) Vereinigte Bühnen Bozen; f) Teatro e Kurhaus di Merano. 3. Gli statuti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I/Le rappresentanti della Provincia nei suddetti organi sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dei componenti di Giunta competenti per la cultura. Anche i cambiamenti della forma giuridica o la partecipazione di altri soggetti devono essere approvati dalla Giunta provinciale. 4. Oltre al versamento della quota sociale statutariamente prevista ed in base ad un programma annuale del rispettivo ente, la Provincia puó concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità staturarie. 5. La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti. 6. Una volta all'anno gli/le assessori/e competenti relazionano in Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia a tali enti culturali.	Art. 4 (Partecipazione a enti culturali) Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale. La pronvicia conferma la sua partecipazione ai seguenti enti: a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano; b) Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento; c) Fondazione Museion; d) Teatro Stabile di Bolzano; e) Vereinigte Bühnen Bozen; Gli statuti degli enti sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. La Provincia si impegna a versare la quota sociale statutariamente prevista e puó concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità statutarie e del programma annuale del rispettivo ente. La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti.
	C. Riconoscimento	Art. 1 (Finalità) () 3. A tal fine la Provincia: () k) istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti. Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste) 1. La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. 3. La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro.	Art. 1 (Finalità) Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste) La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. e La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro.

	D. Altre modalità di intervento	assegnazioni possono usufruire le organizzazioni che dispongono di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all'albo dei revisori. 3. I vantaggi economici possono anche essere attribuiti attraverso la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato di servizi, spazi o attrezzature di proprietà pubblica. I vantaggi economici possono essere concessi anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sostengono i beneficiarie e le beneficiarie anche con attività di consulenza, formazione e di trasferimento del know-how. 4. Per assicurare continuità di programmazione ad attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, possono essere disposte, con provvedimento motivato, imputazioni di spesa a carico di non più di tre esercizi finanziari successivi. 5. La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura, sostenendo in particolar modo l'attività di giovani creativi e creative nonché imprenditrici culturali che iniziano la loro attività. 6. Le cadenze e i termini per la liquidazione dei vantaggi economici da parte degli uffici provinciali sono fissati in modo da tenere conto possibilmente della programmazione delle organizzazioni richiedenti, allo scopo di ridurre al minimo l'accensione di prestiti in attesa della liquidazione di cui sopra. 7. Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, nonché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste. 8. Possono essere inoltre assegnati premi a singole persone ovvero a organizzazioni per lavori di ricerca o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura. dell'educazione e della scienza. La Giunta pr	Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) Art. 8 (Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali) La Provincia interviene con una gamma articolata di modalità e strumenti. Può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, nonché a persone singole, concessi sotto forma di contributi (liquidati dietro presentazione di spesa), sussidi, (iquidati dietro presentazione di documentazione di spesa), sussidi, (iquidati dietro presentazione di una relazione), assegnazioni (liquidati dietro presentazione di conti consuntivi e relazione sull'attività svolta). Può mettere a disposizione gratutia o a canone agevolato servizi, spazi o attrezzature anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sono disposizione dei beneficiari per consulenza e formazione per cui possono essere richiesti pareri a esperti. Per assicurare continuità di programmazione possono essere disposte imputazioni di spesa pluriennali. La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi. Infine possono essere concessi contributi e sussidi ad artisti e artiste originari o che svolgono la loro attività nella provincia di Bolzano e sussidi di qualificazione per la formazione degli artisti e delle artiste. La Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione che possono avere per oggetto denaro o la fornitura di beni o servizi.
	normative statali legate allo spettacolo	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	2. La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per latutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sidtirol, in relazione agli articoli 6	Art. 1 (Finalità) Nel comma dedicato alla difesa delle pluralità linguistiche viene citato l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol,la Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU.
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	() 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020 n. 4	Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste) Viene citato nell'articolo la legge regionale 20 novembre 2020, legge che prevede le misure di sostegno previste per artisti e artiste.
	E. Funzione degli Enti locali	nessun riferimento	nessun riferimento
INTEGRATA	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	varie valii che operano nei settore culturale. 2. Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali: a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano;	Art. 4 (Partecipazione a enti culturali) Le principali istituzioni si identificano con gli enti partecipati. Di questi due sono rilevanti anche per il Teatro, la fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano e il Teatro Stabile di Bolzano. La legge, che "conferma" questi enti non ne precisa le funzioni previste negli atti realtivi alla partecipazione.

Art. 1 (Finalità)

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	b) sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione dei pubblico, nonche la promozione degli osservatori locali; () Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)	Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) I vantaggi economici possono essere dati a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo essere impegnati per statuto in attività culturali e senza scopo di lucro. Le attività di spettacolo sostenute sono produzione, circuitazione e formazione.
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	j) promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti; () Art. 7 (Attività di carattere educativo)	Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo) La legge non fa nessun riferimento preciso alla ricerca e un riferimento generico alle politiche giovanili (promuove la "cultura giovanile"). Può però realizzare in proprio o tramite enti e fondazioni attività di carattere educativo.
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	g) promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo; () j) promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti; () Art. 7 (Attività di carattere educativo)	Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo) Nella legge non si utilizza il termine teatro ragazzi ma una formulazione valida per qualunque attività culturale rivolta ai ragazzi (e che sicuramente lo comprende). La Provincia promuove la cultura giovanile e dell'infanzia e iniziative e manifestazioni di carattere educativo che può realizzare in proprio o tramite qualunque tipo di organizzazione (purchè senza scopo di lucro) o anche singole persone.
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	nessun riferimento
5. FESTIVAL		3. A tal fine la Provincia: a) promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di	Art. 1 (Finalità) La legge non menziona festival (usa il termine rassegne solo fra le attività cinematografiche), ma probabilmente considera questa modalità operativa fra le "manifestazioni culturali di interesse provinciale".
6. RESIDENZE AREA F	FUS (2014 / 2017) E EXTRA	nessun riferimento	nessun riferimento
	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	nessun riferimento
ESERCIZIO	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	nessun riierimento	nessun riferimento
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura		nessun riferimento
I			

	A. Riferimento area sociale	e 3. A tal fine la Provincia: ()	Art. 1 (Finalità) La Provincia dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura.
	B. Formazione	() 7. Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, ponché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) La Provincia concede sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste originari o che vivono nella provincia di Bolzano.
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Lavoro	() 7. Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, ponché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste.	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) La legge concede contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi- ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio (non solo a copi formativi)
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	3. A tal fine la Provincia: () c) promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, ponché l'acquisto ed il restauro di opere d'arte, di strumenti	Art. 1 (Finalità) La provincia promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche.
COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI		nessun riferimento	nessun riferimento
INTERVENTO	G. Forme di credito	() 5. La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura, sostenendo in particolar modo l'attività di giovani creativi e creative nonché imprenditori e imprenditrici culturali che iniziano la loro attività.	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura.
t	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda		nessun riferimento
	I. Tradizione e lingue locali	2. La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU e	Art. 1 (Finalità) La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea.
	J. Osservatori	()	Art. 1 (Finalità) La Provincia sostiene la promozione degli osservatori locali (senza ulteriori precisazioni nella legge).
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento
9. ASPETTI TECNICI		1. I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente	Art. 9 (Criteri di attuazione) I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.
10. RISORSE		nessun riferimento	nessun riferimento